

REP. N. 14573

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI 1.200.000 TONNELLATE DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE (RSB) NELLA REGIONE CAMPANIA, CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO NAZIONALE O COMUNITARIO DEL CSS PRODOTTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUA. CIG N. 7582734E09 E CUP N. B41E17000570007.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 450784 del 16/07/2019 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della UOD "Attività tecniche per l'adeguamento

dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento" della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B. (Rifiuti stoccati in Balle), di seguito denominata Struttura di Missione, Ing. Buonocore Francesco Paolo, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015 e del DPGR n. 224 del 06/11/2015, integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione, nonché del DPGRC di conferimento di incarico n. 77 del 17/3/2016 nonché del Decreto di Delega n. 26 del 17/7/2019 della Struttura di Missione. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 453380 17/7/2019 del conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale;

2) l'Associazione Temporanea di Imprese, denominata nel prosieguo del presente contratto ATI, di cui è capogruppo e mandataria la Società A2A Ambiente S.p.A. CF 01255650168 e P.I. 01066840180, in persona del signor Zaniboni Lorenzo [REDACTED] qualità di procuratore speciale giusta procura speciale, allegata al presente contratto, redatta il giorno 18 luglio 2019 per atto pubblico contrassegnata con rep. n. 113278 a rogito del dott. Mario Mistretta, Notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, domiciliato per la carica presso la sede della Società mandataria. Tale procura è stata conferita dal dott. Roncari Fulvio [REDACTED]

██████████ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante.

Verificato dalla Struttura di Missione che le seguenti società si sono costituite in Associazione Temporanea di Imprese per atto pubblico Rep. n. 113276 Raccolta n. 44180 del 18 luglio 2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia il giorno 19 luglio 2019 al n. 6266 serie 1T, a rogito della Dott. Mario Mistretta, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Brescia:

- 1) Società "A2A Ambiente S.p.A.", con sede in Brescia, Via Alessandro Lamarmora n. 230, codice fiscale 01255650168 – Partita Iva: 01066840180 - Mandataria;
- 2) Società Germani S.p.A. con sede in San Zeno Naviglio (BS), Via Volta n. 8, codice fiscale e Partita IVA 01147940173.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale della Società A2A Ambiente S.p.A., documento n. T 316443961 del 22/5/2019 estratto dal sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 26/6/2013, codice fiscale 01255650168 e partita IVA 01066840180 e REA BS 542698.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 25/6/2019, documento n. T 320129193 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Germani S.p.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 3/2/2012, codice fiscale e partita IVA 01147940173 e REA n. BS 237344.

Verificato dalla Struttura di Missione, ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che, con nota prot. n. 54553/18/U/AM7Area I, la Prefettura di Brescia, con nota del 6/12/2018 ha comunicato che dall'istruttoria esperita è stata accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, disponendo l'iscrizione per la Società A2A Ambiente S.p.A. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa relativamente ai settori: 1) trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 2) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi.

Verificato dalla Struttura di Missione, ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che, con nota prot. n. 43401/18/U/AM7Area I, la Prefettura di Brescia, con nota del 15/10/2018 ha comunicato che dall'istruttoria esperita è stata accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, disponendo l'iscrizione per la Società Germani S.p.A. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa relativamente ai settori: 1) trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 2) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; 3) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 4) autotrasporti per conto terzi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL con prot. n. 16935097 del 15/6/2019 (scadenza

13/10/2019) da cui risulta che la Società A2A Ambiente S.p.A. è in regola con l'INPS, INAIL.

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL con prot. n. 16966844 del 17/6/2019 da cui risulta che la Società Germani S.p.A. è in regola con l'INPS, INAIL.

Verificato che l'ATI ha redatto il Documento preliminare sulla sicurezza della fase di progettazione e costruzione dell'impianto, di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 9.05.2008 e ss.mm.ii, che viene allegato al presente contratto;

Verificato che l'offerta economica complessiva dell'appalto di cui al presente contratto contiene l'indicazione degli oneri per la sicurezza relativi sia alla realizzazione dell'impianto, sia al servizio di trattamento dei rifiuti e ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in euro 300.000,00 (trecentomila/00) escluso IVA non soggetti a ribasso per i lavori di adeguamento funzionale delle aree e del fabbricato.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

1. con nota prot. n. 492450 del 30/7/2019 l'Ufficio Speciale Advocatura ha espresso il parere di competenza sullo schema del presente contratto;
2. con decreto n. 12 del 31/7/2018 della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara per l'aggiudicazione del servizio di trattamento, conferimento presso impianti termici presenti sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto, da 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle in siti dedicati della Regione Campania, e smaltimento della frazione residua, attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);

3. con D.D. n. 6 del 10/10/2016 della Struttura di Missione il Dirigente *p.t.* della UOD "Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento" della Struttura di Missione è stato nominato RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento;
4. con D.D. n. 21 del 31/7/2018 della Struttura di Missione è stato nominato il Direttore dei lavori e Direttore dell'Esecuzione del contratto;
5. con D.D. n. 23 del 31/7/2018 della Struttura di Missione è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento pari a Euro 244.899.240,00 (duecentoquarantaquattromilionioctocentonovantanove duecentoquaranta/00) che graverà per Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) sui capitoli di spesa nn. 3060 del bilancio gestionale 2018/2020 relativi alla realizzazione dell'impianto e per Euro 224.899.240,00 (duecentoventiquattromilionioctocentonovantanove duecento quaranta/00) sul capitolo 3030 del bilancio gestionale 2018/2020 per la quota relativa la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in balle;
6. l'avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 92 in data 8/8/2018 e sulla GUUE in data 4/8/2018;
7. con decreto n. 228 del 12/7/2019 dell'Ufficio speciale UOD 60.06.01 "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, la procedura di gara è stata aggiudicata all'ATI, ai sensi dell'art 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, a seguito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
8. con nota prot. n. 465211 del 23/7/2019 dell'Ufficio speciale 6006 Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, si è dato corso alle comunicazioni di cui all'art. 76

del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;

9. con decreto n. 14 del 23/7/2019 della Struttura di Missione è stato approvato lo schema del presente contratto;

10. è in corso il procedimento per la concessione amministrativa d'uso del capannone MVA e delle aree pertinenziali site all'interno dello STIR di Caivano, da parte della Città Metropolitana di Napoli (concedente), attualmente proprietaria dell'impianto STIR di Caivano giusta decreto n. 236 del 20/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Unità Tecnica Amministrativa, in favore della Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (concessionaria);

11. la Città Metropolitana di Napoli nei confronti del decreto n. 236 del 20/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Unità Tecnica Amministrativa ha radicato ricorso giurisdizionale e resta in attesa dell'esito dell'appello al Consiglio di Stato proposto dalla Città Metropolitana di Napoli avverso sentenza TAR n. 132 del 09/01/2018.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata, in particolare l'avviso di gara, la lettera di Invito di cui al PG 2019.0073770 del 4.2.2019, i quesiti e relative risposte, il Capitolato speciale d'appalto (Elaborato REL 9), l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta temporale, presentate in data 6 marzo 2019. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa

dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione avente sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dei seguenti documenti:

- Documento preliminare sulla sicurezza di cui all'art. 26 del D. Lgs n.81 del 9.05.2008 e ss.mm.ii. (allegato 1);
- Capitolato Speciale d'appalto parte tecnica (allegato 2);
- Elenco prezzi Unitari (allegato n.3);
- Procura Speciale Rep. n. 113278 del 18 luglio 2019 a rogito del dott. Mario Mistretta, notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia (allegato n. 4);
- Cronoprogramma (allegato n. 5).

Art. 2 - Norme regolatrici.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

1. dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e l'ATI;
2. dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato dalla Regione nonché dall'offerta presentata dall'ATI, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
4. dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;

5. dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;

7. dalla D.G.R. n. 828 del 23.12.2015 aggiornata con D.G.R. n. 418 del 27.07.2016 di approvazione del Piano Straordinario di interventi di cui all'art. 2, co.1 D.L. n.185 del 25.11.2015, convertito nella L. n. 9/2016;

8. dal protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007;

9. dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

10. dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

11. dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136";

12. dal Protocollo di azione, vigilanza collaborativa con la Regione Campania sottoscritto in data 15 ottobre 2015 con l'ANAC.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e Oggetto.

La Regione affida all'ATI, che accetta, l'appalto avente ad oggetto: (i) la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto di produzione di combustibile solido secondario, come descritto all'art 4 del Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta definitiva presentata in sede di gara, con l'adozione dell'opzione progettuale presentata dall'ATI e approvata dalla Commissione di gara, che prevede lo scarico diretto, previo opportuno trattamento, in corpo idrico superficiale, così da evitare connessioni funzionali con lo STIR, nonché (ii) il servizio di gestione dell'impianto e (iii) il servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle in siti dedicati della Regione Campania - risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 - con facoltà, da parte della Regione, di affidare il medesimo servizio di trattamento per ulteriori 1.200.000 tonnellate di rifiuti, con conseguente incremento del valore dell'appalto nei termini di cui all'art. 2 del capitolato. È compreso nell'oggetto dell'appalto con oneri a carico dell'ATI il conferimento del CSS, prodotto nel citato impianto, presso impianti finalizzati al recupero energetico presenti sul territorio nazionale o comunitario ai fini del recupero o come combustibile e lo smaltimento della frazione residua.

L'ATI dovrà effettuare il trasporto e conferimento presso impianti finalizzati al recupero energetico, presenti sul territorio nazionale o comunitario, del CSS prodotto e lo smaltimento della frazione residua, secondo quanto risultante dall'offerta presentata in sede di gara, nonché acquisire la totalità dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e di quant'altro occorre (a) per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione del CSS dai R.S.B., (b) per il trasporto e conferimento del CSS presso impianti finalizzati al recupero energetico, presenti sul territorio nazionale o comunitario, (c) per il trasporto e

conferimento dei materiali destinati al recupero nonché (d) per il trasporto a smaltimento finale dei residui del trattamento.

Sono compresi nell'appalto di cui al presente contratto:

1. tutte le forniture, le prestazioni, i lavori, e le provviste necessarie per la realizzazione dell'impianto di trattamento completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo che sarà predisposto dall'ATI e approvato dalla Regione, redatto sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, con i relativi allegati.
2. tutte le prestazioni tecnico-amministrative per l'acquisizione dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta nonché di quant'altro occorrente per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trattamento, nonché per il trasporto e conferimento dei materiali da esso derivanti.

L'ATI si obbliga all'esecuzione dei lavori, al trattamento e alla gestione del CSS prodotto e dei rifiuti fino al conferimento finale secondo le regole dell'arte e nello scrupoloso rispetto delle normative vigenti.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio che l'ATI si obbliga a prestare si sostanzierà nel ciclo delle attività di gestione dei RSB, come di seguito specificato:

- a) trattamento dei RSB consegnati dalla Regione presso l'impianto per la trasformazione in CSS;
- b) conferimento, per il recupero energetico, del CSS prodotto dall'impianto presso impianti presenti sul territorio nazionale o comunitario;
- c) conferimento per recupero di materia dei prodotti recuperabili derivanti dal trattamento;

d) gestione e smaltimento dei rifiuti non recuperabili prodotti dalla trasformazione in CSS dei R.S.B.

La gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tenuta documentale e al sistema di tracciabilità, dovrà seguire quanto dettato dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e ove applicabile dal Regolamento CE n. 1013/2006 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto.

Il presente contratto produce i suoi effetti, fra le parti, a decorrere dalla data di consegna del servizio come definita con le modalità seguenti.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni scaturenti dal presente contratto sono fissati in 1.530 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Le attività saranno consegnate entro 10 giorni dalla stipula del contratto. In ragione del carattere di urgenza, si prevede che le operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 52 settimane annuali. In particolare, il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato secondo la programmazione ricevuta entro il giovedì della settimana precedente dal DEC.

L'esecuzione del contratto è regolata dal cronoprogramma esecutivo, di cui all'articolo 1 del presente contratto, approvato dalla Struttura di Missione nel rispetto del termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni. Tale cronoprogramma disciplina ciascuna delle fasi elementari in cui l'ATI ha suddiviso il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione e permette di prevedere in combinato con l'art. 2 del Capitolato l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei servizi, che verranno remunerati secondo le frequenze stabilite all'art. 12 e 13 del Capitolato per la

contabilizzazione e pagamento del servizio.

Ogni eventuale ingiustificato scostamento dalle tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui al presente articolo sarà soggetto all'applicazione di penali come indicato all'art. 10 del presente contratto. L'ATI resta unica responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire il rispetto della normativa e la gestione delle attività. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche. L'ATI resta obbligata alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100, comma 1, del D. lgs. n. 81/2008 nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, nei termini di cui al documento D08 presentato in sede di gara.

La consegna del servizio così come la consegna dell'edificio MVA da parte della Regione all'ATI dovrà risultare da appositi distinti verbali. All'atto della consegna l'ATI è tenuta a indicare un responsabile unico, a fronte dell'esecuzione di tutto l'appalto di cui al presente contratto, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, email e Pec.

Il conferimento dei rifiuti da parte della Regione sarà definito in una programmazione periodica concordata con l'ATI, che tenga conto degli

obblighi previsti dal cronoprogramma e delle esigenze di gestione ordinata dell'impianto.

Qualora la Regione conferisca una quantità dei rifiuti da trattare maggiore di quanto indicato in gara, le quantità in eccesso fino al 20% saranno oggetto di contabilizzazione con l'applicazione del prezzo unitario, agli stessi patti e condizioni. Fino al 20% in aumento delle quantità dei rifiuti da trattare, l'ATI ha l'obbligo di eseguire il servizio di trattamento in eccesso a fronte del solo pagamento delle maggiori attività eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo. Qualora la Regione conferisca una quantità di rifiuti da trattare inferiore fino al 20% di quelle indicate in gara, l'ATI nulla può pretendere per il servizio non svolto conseguente alla ridotta prestazione. La Regione si riserva la possibilità di conferire da siti diversi con quantitativi corrispondenti di rifiuti da recuperare, agli stessi patti e condizioni.

L'eventuale diversa individuazione, da parte della Struttura di Missione, da siti diversi rispetto a quelli indicati negli atti di gara, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali.

Art. 6 - Obblighi e oneri e a carico dell'ATI.

L'ATI espressamente assume gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli artt. da n. 24 a n. 26, di seguito riportati:

A) l'ATI provvederà tempestivamente, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nullaosta e quanto occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere e lo svolgimento del servizio. Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per

l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., nonché i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi e tutte le prestazioni tecnico-amministrative per l'acquisizione dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e quant'altro occorrente per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trattamento, nonché per il trasporto e conferimento dei materiali da esso derivanti, sono a carico dell'ATI. Sono altresì a carico dell'ATI gli oneri e le spese per la progettazione dell'impianto e la predisposizione e produzione di ogni documentazione richiesta dagli Enti competenti. Sono a carico dell'ATI tutti gli oneri diretti ed indiretti inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei permessi, autorizzazioni e tutto quanto necessario all'avvio dell'esercizio dell'impianto, fatto salvo eventuali ritardi non dipendenti dalle attività dell'ATI per la fase di ottenimento delle autorizzazioni.

B) Oltre agli oneri di cui al capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'ATI gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) la fedele esecuzione e l'obbligo di procedere secondo gli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori e Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere ed i servizi eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere e/o del servizio. In ogni caso l'ATI non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non

ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 106 d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1659 del Codice civile per quanto applicabili;

2) l'individuazione dell'area da destinare a deposito mezzi, materiali e attrezzature, da attrezzare nel rispetto delle disposizioni di legge e gli oneri connessi all'acquisizione/utilizzo; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Regione, nonché il personale preposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'ATI a termini di contratto;

4) la gestione dei materiali, l'organizzazione dei cantieri e delle attività, nonché tutti gli impianti e/o le attrezzature e/o i mezzi necessari per il trattamento, trasporto e conferimento dei rifiuti, per l'intera durata dell'intervento, rientrano nelle specifiche competenze e responsabilità dell'ATI, mallevando la Regione, nonché il personale proposto alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, da qualsiasi responsabilità ed oneri;

5) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione dell'esecuzione, sui rifiuti, materiali, manufatti e impianti impiegati o da impiegarsi nella costruzione/esecuzione, compresa la

confezione dei campioni e l'esecuzione delle prove stesse;

6) le responsabilità connesse:

1. alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto descritto nell'offerta presentata in data 6 marzo 2019 ed approvata nei termini di cui all'art. 1 del presente contratto, che costituisce recepimento ed attuazione delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla Regione, provvedendo, a proprie spese, ad eventuali approfondimenti ed indagini necessarie;

2. alla realizzazione dell'opera e dell'intervento sulla base del progetto esecutivo che sarà approvato e delle prescrizioni degli Enti preposti;

3. alla non rispondenza degli elementi tecnici previsti dall'offerta o dei servizi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;

7) la responsabilità sulla non rispondenza dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti stoccati in balle rispetto alle caratteristiche previste per il recupero e/o smaltimento;

8) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da eseguire;

9) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Regione e per i quali competono a termini di contratto all'ATI le assistenze alla posa in opera, quali, a titolo esemplificativo, la rimozione del materiale e dei rifiuti presenti alla data di consegna nel MVA, i danni che per cause dipendenti dell'ATI fossero

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico della stessa ATI;

10) la concessione, su richiesta della direzione dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nell'appalto di cui al presente contratto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Regione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Regione, l'ATI non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

11) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte incaricate dall'ATI;

12) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori e del servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'ATI si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto dell'ATI, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

13) l'accettazione dei rifiuti, provenienti dai siti di stoccaggio, sia in forma sciolta che in balle, assumendo tutti gli oneri connessi alla ricezione, stoccaggio temporaneo, smassamento ed ogni altra eventuale operazione dovesse risultare necessaria e propedeutica al trattamento previsto;

14) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e dell'impianto realizzato;

15) mettere a disposizione della Regione per le attività di Direzione dell'esecuzione fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o in legname, di superficie coperta non inferiore a 40 (quaranta) metri quadrati arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L'ATI avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dell'esecuzione. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dell'esecuzione. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'ATI all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.);

16) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori e del ciclo di trattamento tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni, le tavole, gli schemi di processo per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre i disegni e i modelli avuti in consegna;

17) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo

quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

18) in considerazione anche del fatto che l'area dell'impianto di trattamento dei Rifiuti Stoccati in Balle per la produzione di CSS costituisce porzione dello STIR di Caivano, e che tale impianto, in ogni fase di esecuzione dell'appalto disciplinato dal Capitolato, deve essere posto in grado di operare al pieno delle proprie capacità operative, l'ATI, oltre che per tutto quanto relativo alle interferenze con proprietà/attività pubbliche e/o private, deve:

1. provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne;

2. predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali interessati dai lavori stessi, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore;

3. provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per

l'esecuzione dei lavori, previe intese dirette con gli Enti/società che curano l'esercizio dei citati servizi, anche in relazione alle attività dello STIR;

4. ristabilire e reintegrare nello stato primitivo quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dell'esecuzione, ovvero ordinati dal Collaudatore;

5. assicurare l'approntamento delle opere provvisorie quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fuggatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere;

6. assicurare la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;

7. provvedere alla conservazione ed al ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie;

8. provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,

restando a carico dell'ATI l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

19) provvedere all'idonea protezione dei rifiuti conferiti e lavorati presso l'impianto a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del servizio; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi danno all'ambiente, restando a carico dell'ATI l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

20) l'adozione, nel compimento di tutte le fasi di lavoro, trattamento e gestione dei rifiuti, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni all'ambiente, ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di gestione dei rifiuti, prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di danni a carico dell'ATI, restandone sollevati la Regione, nonché il personale proposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori;

21) la raccolta e conservazione su supporto magnetico - informatico, in almeno due copie, dei dati raccolti dalle pesche di cui è dotato l'impianto;

22) provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro. Prima di eseguire le opere, l'ATI dovrà tempestivamente presentare gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario con ulteriori elaborati, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua

esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione della Regione;

23) l'ATI è tenuta a presentare alla Regione, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato piano di cantierizzazione al fine di contenere il disagio delle popolazioni e/o alle attività economiche esistenti causato dalla movimentazione dei mezzi e dei materiali;

24) l'ATI è tenuta a presentare alla Regione, contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo dell'impianto di trattamento, un Piano di pronto intervento per fronteggiare i rischi di incidenti derivanti dalla gestione dei rifiuti (a titolo meramente esemplificativo: rischio di incendio, sversamento, dilavamento, etc. etc...);

25) fatto salvo quanto prescritto in sede di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l'ATI avrà il compito e l'onere di effettuare, nel sito messo a disposizione e prima dell'avvio delle attività, la caratterizzazione delle aree tramite l'attuazione di un piano di indagini tese a definire lo stato dei luoghi che dovranno essere restituiti, al termine delle operazioni, nelle medesime condizioni ambientali. L'eventuale evidenza di alterazioni dei parametri individuati nella riferita caratterizzazione dello stato dei luoghi, connessa con le attività svolte nei siti in esecuzione del presente contratto, comporterà l'obbligo dell'ATI a procedere alla bonifica delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni presenti alla data di consegna, salva la realizzazione dell'impianto. Tutti gli oneri relativi al controllo del processo di trattamento e le misure ambientali previste o disposte dagli organi di controllo saranno a cura e spese dell'ATI;

26) tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come

inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'ATI neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. L'ATI è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, anche presso tutti i soggetti diversi dalla Regione (ConSORZI, privati, Enti pubblici, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori e servizi in esecuzione) - interessati direttamente o indirettamente ai lavori e servizi - tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere e del servizio;

27) l'ATI avrà inoltre il compito e l'onere di identificare nuovi o ulteriori impianti idonei al conferimento del CSS prodotto, ovvero di nuovi o ulteriori impianti di recupero materia e/o smaltimento definitivo dei rifiuti prodotti dal trattamento dei RSB, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, gli impianti indicati in sede di gara non provvedessero allo smaltimento. La Regione si riserva l'accettazione di tali eventuali nuovi impianti. Gli oneri conseguenti a tale eventuale sostituzione degli impianti di destinazione restano, in ogni caso, a carico esclusivo dell'ATI. Eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio, provocati dalla necessità di identificare nuovi o ulteriori impianti idonei al conferimento del CSS prodotto, tali da provocare scostamento dalle tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui all'art 7, comporteranno l'applicazione di penali come indicato al successivo art. 10 del presente contratto.

C) L'ATI è altresì obbligata:

- 1) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora, invitato, non si presenti;
- 2) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni

integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;

3) a consegnare al direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato d'appalto e ordinate dal medesimo direttore, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

4) alla riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere ed al servizio in esecuzione;

5) a consegnare al Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore del servizio;

6) a mettere a disposizione della Regione, dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione: personal computer di adeguate caratteristiche hardware e software per l'editing grafico, contabile e di testo; fax e collegamento internet; stampante laser a colori formato A3. Il tutto sarà allocato nei locali previsti per la direzione dell'esecuzione;

7) ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'ATI deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del direttore dell'esecuzione, l'ATI deve ripristinare tutti i confini e i

picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione. L'ATI deve produrre alla direzione dell'esecuzione un'adeguata documentazione fotografica e videoriprese relative alle lavorazioni, al trattamento dei rifiuti e all'espletamento del servizio di smaltimento, per le parti di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del direttore dell'esecuzione. La documentazione fotografica ed i filmati, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. L'ATI deve produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori gli elaborati dell'intervento relativo l'impianto così come realizzato (as-built).

D) Inoltre:

1) è ad esclusivo carico, cura e responsabilità dell'ATI la sorveglianza del cantiere, dell'impianto e delle aree destinate allo svolgimento delle attività nelle quali si svolgeranno i lavori ed il servizio affidato. La sorveglianza dovrà essere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, rifiuti, impianti e mezzi d'opera (siano essi di pertinenza dell'ATI che avute in consegna dalla Regione), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Regione limitatamente alle opere consegnate;

2) la sorveglianza dovrà essere assicurata tramite personale adeguatamente formato in relazione agli specifici rischi connessi alla vigilanza e gestione delle attività. L'ATI resta pertanto unica responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti dall'omessa o insufficiente sorveglianza e custodia dei beni e

dei materiali presenti nel cantiere o comunque ad esso affidati, sollevando da qualsiasi responsabilità la Regione, nonché il personale proposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti.

Il corrispettivo del presente contratto, sulla base del ribasso offerto dello 0,01% (zerovirgolazerouno per cento), è pari ad euro 213.478.680,00 (duecentotredicimilioniquattrocentosettantottomilaseicentottanta /00) oltre IVA, di cui euro 13.998.600,00 (tredicimilioninovecentonovantottomila seicento/00) oltre IVA per la progettazione e realizzazione dell'impianto, euro 199.180.080,00 (centonovantanovemilionicentottantamilaottanta/00) oltre IVA per la gestione dell'impianto, il servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle in siti dedicati della Regione Campania nonché il trasporto ed il conferimento del CSS prodotto nel citato impianto presso impianti finalizzati al recupero energetico e lo smaltimento dei residui e euro 300.000,00 (trecentomila/00) per oneri di sicurezza.

I prezzi indicati nell'offerta economica, sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato nei termini di cui all'art. 1 del presente contratto, s'intendono accettati in base a calcoli di convenienza dell'ATI, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ATI, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente contratto, ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo. Le modifiche devono essere

autorizzate dal RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di determinazione:

1. per i servizi per i quali esiste un prezzario di riferimento, sulla base della variazione del costo pubblicato sul sito di riferimento, secondo la formula $\Delta P\% = [(P1 - P0)/P0] \times 0.9$], dove P0 è il prezzo del bene alla data della sottoscrizione del contratto ovvero dell'ultima revisione e P1 è il prezzo del bene alla data della revisione, pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. in mancanza di un prezzario di riferimento, sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) tra la data della sottoscrizione del contratto, ovvero dell'ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9.

Con la firma del presente contratto l'ATI:

1. dichiara che, in data 4/9/2018 ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, come e dove è possibile provvedere l'acqua e/o la fornitura di energie elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del Capitolato e dell'offerta nei termini di cui all'art. 1 del presente contratto;
2. riconosce di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e delle strutture ove dovrà essere realizzato l'impianto, sia dalle caratteristiche strutturali derivanti dagli elaborati relativi alle strutture allegati al progetto, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi;

3. dichiara di aver preso conoscenza della tipologia e caratteristiche del rifiuto da trattare, delle condizioni di stoccaggio, dalle analisi fino ad oggi effettuate da terzi e/o dalla Regione su campioni prelevati da ammassi prodotti secondo le medesime tecnologie impiantistiche, di aver effettuato gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari a proprio giudizio;
4. di aver definito, sulla base di proprie valutazioni, che le tecnologie impiantistiche destinate al trattamento sono idonee alla produzione del CSS della qualità tale da consentirne il conferimento presso impianti individuati dall'ATT; di aver tenuto conto delle condizioni e distanze di trasporto del CSS prodotto e degli altri residui del trattamento fino agli impianti individuati ovvero presso ulteriori impianti che dovessero essere successivamente necessari per consentire lo smaltimento nel rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato e dell'offerta nei termini dell'art. 1 del presente contratto, e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra nella valutazione complessiva alla base dell'offerta economica formulata;
5. di aver considerato nella formulazione dell'offerta anche gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto nel suo complesso, tale da assicurare il perfetto funzionamento durante tutta la fase di esercizio e la consegna dello stesso in perfetta efficienza alla Regione al termine dell'affidamento nonché i costi di tutte le analisi di caratterizzazione previste o che dovessero essere necessarie per la gestione e smaltimento dei rifiuti;
6. che i prezzi presentati nell'offerta economica, sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato e nell'offerta nei termini di cui all'art.1 del presente contratto, s'intendono dunque accettati in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da

qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal presente contratto nonché dall'art. 106 d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

7. riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo posto a base di gara la Regione ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera impiantistica progettata ed eseguita a regola d'arte, ed il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, completamente svolto, incluso l'utile. Gli importi saranno pagati, a fronte dell'emissione, da parte di ognuna delle imprese unite in ATI, di regolare fattura. L'ATI si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Per la disciplina della fatturazione e dei pagamenti si rinvia all'art. 12 e 13 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 8 - Cessione del contratto.

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo o sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21 del Capitolato.

In particolare, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Regione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Regione. Sono

fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione, ancorché prevista dalla legge, della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Regione, pena la risoluzione del contratto. È altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla Regione nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'ATI intenda subappaltare parte dei lavori e/o servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve obbligatoriamente aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, pena la decadenza del diritto di avvalersi del subappalto, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la terna dei subappaltatori di cui intende avvalersi. L'ATI dovrà trasmettere alla Regione copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. In caso di

raggruppamento o associazione temporanea di imprese, parte contraente del contratto di subappalto dovrà essere esclusivamente la mandataria, a cui verrà rilasciata l'autorizzazione al subappalto. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'ATI dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal presente contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Regione della perfetta esecuzione del contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Regione, l'ATI dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti di ordine speciali.

Poiché la Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, è l'ATI tenuta a tale adempimento. Infine, l'ATI ha l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, l'ATI potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche. In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte dell'ATI.

Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Art. 10 - Penali.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da intendersi ad ogni effetto servizio di interesse pubblico e non potranno essere sospese o abbandonate o eseguite in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel capitolato, nel contratto e negli allegati tecnici. L'ATI è obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese, anche in caso di indisponibilità dell'impianto/i finale/i alla ricezione del CSS ovvero dell'impianto/i destinato/i allo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dal trattamento dei RSB, di non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc.

In particolare:

- in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la Regione potrà sostituirsi all'ATI per l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'ATI i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero procedere alla risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'ATI non apporti ai piani di cui all'articolo 6, lettera B) del presente contratto tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie dalla Regione, quest'ultima sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'ATI. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'ATI, questi saranno fatti d'ufficio trattenendo pari importo sul successivo acconto;
- in caso di inesatto, carente o impreciso adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'ATI, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Regione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, in danno all'ATI, le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio, oltre ad

applicare penalità proporzionali ai ritardi maturati nell'ottemperare alle disposizioni impartite dalla Regione;

- in caso di ritardo, l'ATI è tenuta al rispetto del cronoprogramma da elaborarsi sulla base di quanto disciplinato all'art. 7 del Capitolato speciale. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il mancato rispetto dell'indicato cronoprogramma, ovvero di quello dei termini di ultimazione del servizio contrattualmente previsti, oppure il mancato soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

1. 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a far data dalla messa in esercizio dell'impianto per ogni giorno di ritardo rispetto ai 1.530 giorni previsti nel cronoprogramma di cui all'art 5 del presente contratto;
2. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad assicurare migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori o migliori condizioni utili ad evitare possibili impatti ambientali;
3. 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad evitare possibili interferenze con i gestori dell'impianto STIR di Caivano.

La decurtazione andrà applicata sul primo certificato di pagamento emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

L'ATI potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione.

In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate la Regione, entro i successivi 5 giorni, procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

Inoltre, qualora l'ATI contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la Regione ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso all'ATI verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla Regione dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'ATI, derivassero alla Regione per qualsiasi motivo.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero per qualsiasi motivo dalle inadempienze dell'ATI.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa.

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In particolare, la Struttura di Missione procederà alla risoluzione del

contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, oltre che nelle ipotesi previste dagli artt. 14 (controlli) e 18 (penalità) del Capitolato, nei seguenti casi:

1. qualora venga accertata da parte della Regione o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'ATI verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte dell'ATI, del documento unico di regolarità contributiva;
2. qualora venga accertata da parte della Regione la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'ATI in violazione di quanto previsto all'art. 8 e dall'art. 9 del presente contratto;
3. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
4. qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 20;
5. in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
6. in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'ATI;
7. in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
8. qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
9. qualora vengano accertate, dalle Autorità competenti, gravi violazioni della normativa vigente in tema di ambiente, che hanno cagionato danno o

pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

10. qualora venga disposta, nei confronti dell'Amministratore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'ATI con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, una delle condizioni previste dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nelle menzionate ipotesi la Regione darà comunicazione all'ATI dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'ATI, derivassero alla Regione per qualsiasi motivo.

Art. 12 - Recesso.

La Regione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non

comporti pericolo o danno all'impianto, nello stato di realizzazione in cui lo stesso si trova.

All'ATI spetterà esclusivamente un indennizzo pari al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Dall'indennizzo dovuto dovrà essere decurtato l'importo di eventuali penali a carico dell'ATI.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'ATI competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'ATI rinuncia espressamente, con la stipula del contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 13 - Cauzione definitiva.

La Regione dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 50/2016 per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 19/7/2019 n. 460011709781, stipulata con Unicredit, per un importo pari a Euro 16.494.350,40 (sedicimilioniquattrocentonovantaquattromilatrecento cinquanta/40) pari al 7,73% del corrispettivo fissato dal contratto.

L'importo della garanzia è ridotto in quanto le Società componenti l'ATI hanno presentato la certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa vigente in materia.

Nel caso di inadempimento contrattuale da parte dell'ATI, la Regione ha il diritto di valersi sulla cauzione definitiva.

L'ATI dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'ATI, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto - di cui al presente contratto - necessario al progressivo svincolo dell'80% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'ATI, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza o in alternativa dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 14 - Domicilio dell'ATI.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'ATI elegge domicilio presso la sede legale della mandataria come in costituzione indicata.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza.

L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'ATI a gare e appalti.

Art. 16 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'ATI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tal fine l'ATI dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiale e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personale avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione all'ATI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 Legge136/2010.

La Struttura di Missione dichiara che con nota acquisita agli atti del prot. n. 436116 del 10/7/2019 l'ATI ha comunicato i conti correnti dedicati alla registrazione di tutti i movimenti finanziari, nonché i soggetti delegati ad operare sugli stessi.

L'ATI si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii..

L'inosservanza degli obblighi in materia tracciabilità finanziaria ex L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'ATI prende atto del seguente CIG n. 7582734E09 e CUP n. B41E17000570007.

Art.18 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 19 - Clausola di manleva.

L'ATI si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare anche a terzi dall'esecuzione del presente contratto.

L'ATI si obbliga a manlevare la Regione da qualunque contenzioso, anche con il personale assunto, che, in ogni caso, non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art.20 - Polizze assicurative.

La Struttura di Missione da atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Società A2A Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza assicurativa RC verso terzi, RC verso Prestatori di Lavoro, RC

Professionale e Contrattuale con le Assicurazioni Generali, polizza n. 360154557 del 27 maggio 2019.

La Struttura di Missione da atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Società Germani S.p.A. ha stipulato con CHUBB European Group SE, polizza assicurativa R.C.T. E R.C.O. con effetto e scadenza dal 31/12/2018 al 31/12/2019, polizza n. ITCASC09337.

Art. 21 -Obblighi sociali.

L'ATI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'ATI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 22 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

La Regione, per il tramite della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto, in conformità all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 - Foro competente.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 - Codice del Comportamento.

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato oppure alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Spese Contrattuali.

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che sarà a carico della Regione Campania.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni



telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale".

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quarantaquattro pagine di cui quarantatré per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 1, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 così detto "Codice dell'amministrazione digitale".

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da: FRANCESCO PAOLO BUONOCORE
24.07.2019 16:02:07 CEST

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Lorenzo
Zaniboni



Documento firmato da: MAURO FERRARA

24.07.2019 16:04:56 CEST



Autentica di copia atti
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETARIA DI GIUNTA
UFFICIO III

La presente copia composta da nr. 365 fogli
è conforme all'originale esistente presso quest'Ufficio.

Napoli, 05/08/2019

Il Dirigente
Dott. Eduardo Arcione

[Handwritten signature]